

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'importante aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, che sta producendo un forte incremento dei costi a carico dell'Amministrazione, che in assenza di idonee contromisure, rischia di influire negativamente sull'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Correggio ha aderito, nel corso dell'anno 2020, alla convenzione Consip "LUCE-4" per la durata di anni nove decorrenti dal 01/10/2020, con l'obiettivo principale di efficientare gli impianti di illuminazione di spazi e viabilità pubblici, ma che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine;
- si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali;

RITENUTO NECESSARIO ed urgente, stante quanto sopra illustrato, adottare alcune azioni finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di pubblica illuminazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

ai preposti Uffici Comunali:

1. di attivare in orario notturno, dopo la mezzanotte, una riduzione del flusso luminoso del 30% dei punti luce stradali, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti e con le conseguenti necessità di adeguamento;

2. di ritardare di 30 minuti l'accensione serale, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale;
3. di anticipare di 90 minuti lo spegnimento mattutino degli impianti di pubblica illuminazione stradale;
4. di effettuare lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica di parchi e percorsi pedonali alle ore 04.00 in estate e alle ore 24.00 in inverno;
5. di spegnere in orario notturno, dopo ore 02:00, gli impianti di pubblica illuminazione presenti lungo le vie del centro storico dotate di portici pedonali illuminati, effettuando ove occorra i necessari adeguamenti tecnologici;
6. di porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da ridurre l'intensità luminosa o il numero di fari accesi nei parcheggi del 50%;
7. di mettere in atto azioni organizzative, informative e di controllo, finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali, nelle scuole e nelle palestre, comprendenti:
 - a. la riduzione di 1°C della temperatura massima degli ambienti interni degli edifici (ad esclusione dei servizi educativi 0-6 anni, dei centri assistenziali e delle residenze per anziani) nel periodo invernale di accensione degli impianti di riscaldamento;
 - b. l'impostazione di una temperatura minima di 26°C negli ambienti interni durante il periodo di attivazione degli impianti di raffrescamento;

ORDINA INOLTRE

che nelle scuole e in tutti gli immobili comunali debbano essere osservate rigidamente e permanentemente le seguenti misure, in accordo con le disposizioni in tema di prevenzione COVID 19:

8. durante i periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento è possibile arieggiare i locali aprendo le finestre per massimo 5 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi;

9. durante il periodo estivo dovrà essere limitato l'utilizzo dei condizionatori d'aria, riservandolo alle giornate ed alle ore più calde, verificando lo spegnimento degli apparecchi quando si lasciano i locali;
10. salvo particolari e comprovate esigenze, lasciando i suddetti locali dovrà essere sempre verificata la chiusura di porte e finestre, lo spegnimento degli impianti di climatizzazione, delle luci e di tutte le attrezzature elettriche;

AVVERTE

- che in relazione agli sviluppi del mercato energetico, che si prevede possano essere pesantemente condizionati dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali, potranno essere adottate nel breve termine ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l'equilibrio di bilancio;
- che il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l'opportunità;

DISPONE

1. che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e venga altresì:
 - trasmesso, per quanto di competenza, al dirigente dell'Area Tecnica, al dirigente e dell'Area Amministrativa del Comune di Correggio ed al dirigente dell'I.S.E.C.S.;
 - notificato a mezzo Pec agli Istituti scolastici che utilizzano immobili di proprietà comunale ed alle società sportive che utilizzano palestre di proprietà comunale;
2. che è fatto obbligo a chiunque spetti di farsi parte diligente per far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna competente per territorio, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1119).

IL SINDACO
Ilenia Malavasi